



CITTÀ DI ERACLEA

PROVINCIA METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Ai sensi della Legge 36/2001

RELAZIONE DI SINTESI

**IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI
DELL'AUTORITA' REGIONALE COMPETENTE IN VAS RELATIVAMENTE ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS**

E

COMUNE DI ERACLEA
Protocollo Generale
Protocollo N.0001909/2024 del 25/01/2024

PREMESSA

Con la presente, visto il parere motivato n. 128 del 29 Giugno 2023, rilasciato dalla Commissione Regionale VAS sul “Piano di Localizzazione degli impianti di telefonica mobile” del Comune di Eraclea, nel quale è stato rilasciato parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. si predispone una *Relazione di Sintesi* al fine di dimostrare l’ottemperanza delle indicazioni espresse, in sede di approvazione dello strumento di pianificazione.

In particolare il parere di non assoggettare alla procedura di VAS è stato rilasciato nel rispetto di alcune condizioni ambientali durante la fase di attuazione del Piano, di seguito verranno analizzate singolarmente:

In fase di attuazione del Piano

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste ne Rapporto Ambientale Preliminare

In fase attuativa del Piano, ovvero in fase progettuale degli interventi si dovrà verificare la coerenza con le indicazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare.

2. deve essere ottemperato quanto previsto nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Di seguito si riportano i pareri espressi e le relative considerazioni si dovrà verificare la coerenza con le indicazioni previste nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, ovvero il rispetto dei contenuti delle relazioni elaborate.

Regione Veneto – direzione turismo

Con riferimento alla richiesta di contributo in oggetto, registrata al prot. regionale n. 255139 del 11/05/2023, e per quanto desumibile dal Rapporto preliminare Ambientale, le aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, non interessano siti della rete Natura 2000. Condizione, questa, che sembra essere rispettata anche per l’ambito di sviluppo posto più a Sud, pur a ridosso della ZSC IT 3250013 *Laguna del Mort e Pineta di Eraclea*.

Fatta salva dunque tale condizione, i possibili impatti in fase di esercizio sono letti come effetti del campo elettromagnetico sulle varie componenti ambientali, ivi compresa la biodiversità.

Per le possibili interferenze elettromagnetiche a carico di tale componente, tuttavia, non sono disponibili specifiche norme di tutela, né pertinenti azioni di salvaguardia nell’ ambito di applicazione delle Misure di Conservazione (ex DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii.).

Pertanto, per quanto di competenza della scrivente Direzione, non si ravvisano elementi di possibile pertinenza in relazione alla tutela della Biodiversità e all’integrità della Rete Natura 2000.

CONSIDERAZIONI: il parere risulta favorevole

Città Metropolitana di Venezia

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 32242 del 11.05.2023 è pervenuta lettera dalla Regione del Veneto relativa al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea (VE), al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati.

A seguito della lettura della documentazione si rileva quanto segue:

- 1 Per quanto riguarda l'area di progetto n. 8, denominata "Lungomare (chioschi), Via della Pineta, in cui attualmente non sono presenti impianti, si fa presente che la stessa si trova all'interno dell'area SIC Laguna del Mort e Pineta di Eraclea (IT3250013). Si ritiene pertanto che debbano essere approfondite le valutazioni, in particolare relativamente alle interazioni che l'installazione di tali impianti potrebbe avere con la fauna locale. Si ricorda inoltre che al momento della presentazione del progetto dovrà essere presentata all'autorità competente una Valutazione di Incidenza svolta conformemente a quanto indicato nella DGRV 1400/2017.
- 2 Sotto il profilo paesaggistico appare utile evidenziare quanto segue, vista anche la non idoneità dichiarata dal comune di Eraclea nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche ed il conseguente ruolo di Città metropolitana di Venezia.
Il Rapporto Ambientale, non evidenzia le modalità con cui il Piano abbia tenuto conto dei valori paesaggistici presenti nel territorio comunale di Eraclea. Il paragrafo 3.1.5 in particolare declina tale aspetto esclusivamente alla Rete Natura 2000, senza pertanto considerare gli altri vincoli presenti, altrettanto meritevoli di tutela (corsi d'acqua in particolare).
Posto che gli interventi saranno comunque soggetti alla disciplina del D.Lgs 42/2004 e pertanto all'autorizzazione paesaggistica qualora previsti all'interno delle aree a tutela, appare opportuno integrare il Rapporto Ambientale (ed eventualmente lo strumento) con valutazioni specifiche inerenti i contesti paesaggistici di riferimento del territorio di Eraclea, evidenziando come le scelte localizzative del Piano abbiano tenuto conto dei valori presenti.
- 3 L'unica interferenza con la viabilità di competenza provinciale potrebbe verificarsi con il punto in Via Grazia Deledda, pertanto si chiede che eventuali accessi o servitù dalla SP 53 debbano essere preventivamente autorizzati ai sensi del Codice della Strada.

CONSIDERAZIONI:

1. Si ritiene che per questo punto prevalga il parere rilasciato dalla Regione Veneto "Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso- Unità Organizzativa VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV" -istruttoria per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a Vas per il Piano di Telefonia Mobile, comune Eraclea (VE), ovvero di non interessare superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative, di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie ecc.
Come indicato al momento della presentazione del progetto dovrà essere presentata all'autorità competente una Valutazione di Incidenza secondo DGRV 1400/2017.
Si sottolinea inoltre che la tipologia di impianti che potrà essere installata nell'area 8, così come indicato nella relazione D, è di tipo a microcelle, pertanto verosimilmente non andrà ad interessare superficie di habitat.
2. A livello nazionale l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica quali stazioni radio base per le reti di telefonia mobile, sono regolamentate dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n.259 del 1° agosto 2003 così come modificato dal decreto legislativo 207/2021). Il codice assimila le infrastrutture per la telefonia mobile ad opere di urbanizzazione primaria, pertanto compatibili con la disciplina paesaggistica previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Come riportato nella Relazione D, viene indicato come le nuove infrastrutture dovranno integrarsi con l'ambiente anche attraverso la minimizzazione per quanto possibile dell'impatto visivo attraverso mascheramenti.

Si rileva inoltre che su 10 aree di progetto solamente 2 ricadono in aree vincolate, la scelta di tali aree è dovuta alla necessità di dare una risposta alle richieste dei gestori e dalla disponibilità di aree di proprietà comunale. La compatibilità paesaggistica verrà valutata dalle autorità competenti in materia al momento della presentazione dell'istanza

3. L'eventuale interferenza con la viabilità provinciale dovrà essere verificata al momento della presentazione dell'istanza da parte degli operatori, che dovranno interfacciarsi con l'autorità competente affinché vengano preventivamente autorizzati accessi o servitù dalla SP 53.

ULSS4

Presa visione degli elaborati progettuali e della relazione tecnica resi disponibili nel sito regionale di riferimento, si ritiene che per l'area D relativa agli arenili sia presumibile la frequentazione da parte di categorie sensibili di popolazione (neonati e bambini, gravide) per varie ore al giorno per periodi anche prolungati.

Per tale motivo si chiede di dettagliare meglio le caratteristiche di tale impianto e di prevedere un monitoraggio anche post operam.

CONSIDERAZIONI:

Premesso che nella fase autorizzativa il controllo e la vigilanza sanitaria e ambientale delle emissioni del campo elettromagnetico e la verifica del rispetto dei limiti dichiarati è di competenza esclusivamente statale così come indicato dall'art 4 della L. 36/01. La stessa legge demanda tale controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente - ARPA (art.14).

Oltre a tali attività l'agenzia regionale svolge delle campagne di monitoraggio durante tutto l'anno per la consultazione dei dati si rimanda alle pubblicazioni presenti nel sito internet dell'ARPA- Veneto.

L'area lungo l'arenile, denominata area 8 presenta già delle prescrizioni, come indicato nella relazione D, per quanto riguarda la tipologia di impianto che dovrà essere di tipologia a microcelle, ovvero un impianto di ridotte dimensioni e potenza, volto a consentire il servizio di telecomunicazioni durante i periodi di particolare afflusso. "Microcella": nodi di accesso allo spettro radio a basso consumo energetico con dimensioni ridotte rispetto ai normali impianti TLC. Tale tipologia di impianto può operare con potenza in singola antenna non superiore a 10 watt (riferimento Legge 111/2011 articolo 35 comma 4).

Si ritiene pertanto che i livelli di campo elettromagnetico saranno inferiori ai valori di attenzione e obiettivi di qualità di 6 V/m (decreto 8 Luglio 2003). L'amministrazione potrà eventualmente promuovere delle campagne di misura per la verifica dei livelli elettromagnetici.

VERITAS

Facendo seguito alla richiesta in oggetto, acquisita al protocollo della scrivente con n°41429/23 del 11/05/2023, si esprime parere favorevole al Piano presentato, condizionato alla successiva acquisizione di nostra specifica valutazione tecnica, vincolante sulla progettazione esecutiva di ogni singolo intervento, interferente con le infrastrutture idriche in gestione alla scrivente Società.

CONSIDERAZIONI: il parere risulta favorevole

3. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n.148/2023":

- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
- prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell'habitat), e in particolare per: 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" e 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*";
 2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (limitando l'installazione degli impianti dell'area 8 in settori esterni al complesso dunale stabile, contraddistinto dalla tipica vegetazione erbacea o legnosa di cui al geosigmeto adriatico settentrionale psammofilo e alofilo della vegetazione dunale e retrodunale, e prevedendo altresì opportuni interventi di ricucitura morfologico-vegetazionale qualora localizzati a meno di 10 m da tale complesso): *Bufo viridis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Caprimulgus europaeus*, *Egretta garzetta*, *Coracias garrulus*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Charadrius alexandrinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*;
 3. di impiegare, laddove previsti, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Eraclea, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Visto l'esito positivo della procedura di incidenza, in fase attuativa del Piano, ovvero in fase di presentazione delle istanze, si dovrà verificare la coerenza delle scelte rispetto alle indicazioni rilasciate dall'autorità competente; ovvero i richiedenti dovranno procedere a opportune verifiche ed eventuali procedure necessarie e l'amministrazione deve verificare il rispetto delle prescrizioni.

4. in fase progettuale e successiva di attuazione, si dovranno adottare misure atte ad acquisire preventivamente i pareri o i provvedimenti autorizzativi da parte degli organi preposti alla tutela di eventuali vincoli, nonché siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, e siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nella Valutazione di incidenza e nei pareri degli enti autorità ambientali.

In fase progettuale e di presentazioni delle istanze i proponenti, dovranno acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni da parte degli enti preposti. Dovrà essere valutate opportune misure di mitigazione a seconda del contesto in cui si andranno ad inserire i nuovi impianti

5. per l'individuazione degli interventi per i siti nelle aree ritenute idonee dal Piano è opportuna l'adozione di appropriate mitigazioni previste al paragrafo 7.8 del RAP nonché nella relazione di progetto (D), da valutare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi.

In fase progettuale e di presentazioni delle istanze i proponenti tener conto di quanto indicato nella paragrafo 7.8 del RAP e nella relazione di progetto (D).

CONCLUSIONI

In conclusione nella fase di attuazione del Piano, ovvero alla presentazione delle istanze i vari operatori dovranno tener conto delle caratteristiche indicate nella Relazione D e dovranno essere corredate da richiesta di autorizzazioni secondo le discipline competenti nell'area di progetto, in particolare dovrà essere data particolare attenzione alle aree ricadenti in ambienti rilevanti dal punto di vista paesaggistico e della biodiversità.